



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 21 –

**Misura 21** – “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”

**Sottomisura 21.1 – Operazione B)** – Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello

**Obiettivi:** La misura risponde ai problemi di liquidità delle aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

**Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che allevano bovini da carne con la linea vacca-vitello..

**Annualità:** 2020

**Dotazione finanziaria assegnata:** € 1.500.000,00

**Data di decorrenza presentazione delle domande:** 16 novembre 2020

**Scadenza per la presentazione delle domande:** 1 dicembre 2020

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Roberto Gatto

Tel. 071-806.3651 – **Indirizzo mail:** roberto.gatto@regione.marche.it

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	3
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	4
<b>3. Ambito territoriale</b>	5
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	5
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	5
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b>	5
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	5
<b>5.2 Tipologia dell'intervento</b>	6
<b>5.3 Regime d'aiuto</b>	8
<b>5.4 Criteri di sostegno</b>	8
<b>6. Fase di ammissibilità</b>	8
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>	8
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	8
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	9
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda – documentazione integrativa</i>	9
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	10
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>	11
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	11
6.2.2 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	12
6.2.3 <i>Completamento dell'istruttoria e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili</i>	12
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di finanziabilità</i>	12
<b>7. Domanda di pagamento dell'aiuto</b>	13
7.1 <i>Presentazione delle domande</i>	13
7.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	13
<b>8. Impegni dei beneficiari</b>	13
<b>9. Controlli e sanzioni</b>	14
<b>10. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b>	14
<b>11. Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b>	14

# 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

**AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

**BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DEMARCAZIONE:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA':** l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

<sup>3</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

**MEDIO IMPRESA:** l'impresa che occupa meno di 250 dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**MICRO IMPRESA:** l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**PICCOLA IMPRESA:** è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** la struttura decentrata agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

## 2. Obiettivi e finalità

La misura intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti bovini estensivi da carne che adottano la cosiddetta "linea vacca-vitello".

---

<sup>4</sup> Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività zootecniche.

### **3. Ambito territoriale**

La presente misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

### **4. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 1.500.000.

### **5. Descrizione del tipo di intervento**

#### **5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto**

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda di sostegno.

##### *5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente*

I soggetti richiedenti per presentare la domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e debbono allevare bovini da carne con la linea vacca-vitello; debbono inoltre essere titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentore di animali bovini da carne allevati con la linea vacca-vitello nati e allevati nella Regione Marche identificati sulla base del codice aziendale (In BDN il richiedente deve risultare proprietario e detentore)

##### *5.1.2 Requisiti dell'impresa*

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) essere "non in difficoltà", ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19 oppure, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato

il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

5) il titolare/rapresentante legale non deve essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;

6) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

7) avere una consistenza, con riferimento alla specie bovina da carne, non inferiore a 8 capi nati e allevati nella Regione Marche iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario e per scaglioni alle aziende agricole beneficiarie, in relazione ai capi detenuti in azienda al 31 gennaio 2020.

### *Importi ed aliquote del sostegno*

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna impresa è modulato sulla base alla stima dei minori ricavi e dei maggiori costi sostenuti dagli allevamenti bovini da carne con la linea vacca-vitello, sia di capi IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" che degli altri e anche la filiera dei vitelli da ristallo, per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo febbraio-maggio 2020, commisurati alla dimensione aziendale, come di seguito riepilogato:

	n. capi da oltre 8 mesi a 24 mesi	importo contributo capi IGP (€)	importo contributo capi NO IGP (€)	n. capi da 6 a 8 mesi IGP	importo contributo capi IGP (€)	importo contributo capi NO IGP (€)
scaglione 1.000 - 3.000 Euro	5,6,7	1.200,00	1.100,00	5,6,7	600,00	500,00
scaglione 1.000 - 3.000 Euro	8,9,10	1.700,00	1.500,00	8,9,10	800,00	700,00
scaglione 1.000 - 3.000 Euro	11,12,13	2.200,00	1.900,00	11,12,13	1.000,00	800,00
scaglione 1.000 - 3.000 Euro	14,15,16	2.600,00	2.300,00	14,15,16	1.200,00	1.000,00
scaglione 1.000 - 3.000 Euro	17,18,19	3.000,00	2.600,00	17,18,19	1.400,00	1.200,00

scaglione 3.001 - 5.000 Euro	20,21,22	3.300,00	2.900,00	20,21,22	1.500,00	1.300,00
scaglione 3.001 - 5.000 Euro	23,24,25	3.700,00	3.300,00	23,24,25	1.700,00	1.500,00
scaglione 3.001 - 5.000 Euro	26,27,28	4.100,00	3.700,00	26,27,28	1.900,00	1.700,00
scaglione 3.001 - 5.000 Euro	29,30	4.500,00	4.100,00	29,30	2.100,00	1.900,00
scaglione 3.001 - 5.000 Euro	31,32,33	5.000,00	4.500,00	31,32,33	2.300,00	2.100,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	34,35,36	5.400,00	4.800,00	34,35,36	2.500,00	2.300,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	37,38,39	6.000,00	5.300,00	37,38,39	2.800,00	2.600,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	40,41,42	6.600,00	5.800,00	40,41,42	3.100,00	2.900,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	43,44,45	7.000,00	6.300,00	43,44,45	3.500,00	3.300,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	45,46,47	7.000,00	6.700,00	45,46,47	3.900,00	3.700,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	48,49,50	7.000,00	7.000,00	48,49,50	4.300,00	4.000,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	51,52,53	7.000,00	7.000,00	51,52,53	4.700,00	4.300,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	54,55,56	7.000,00	7.000,00	54,55,56	5.100,00	4.600,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	57,58,59	7.000,00	7.000,00	57,58,59	5.500,00	4.900,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	60,61,62	7.000,00	7.000,00	60,61,62	5.900,00	5.200,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	63,64,65	7.000,00	7.000,00	63,64,65	6.300,00	5.500,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	66,67,68	7.000,00	7.000,00	66,67,68	6.700,00	5.800,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	69,70,71	7.000,00	7.000,00	69,70,71	7.000,00	6.100,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	71,72,73	7.000,00	7.000,00	71,72,73	7.000,00	6.400,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	74,75,76	7.000,00	7.000,00	74,75,76	7.000,00	6.700,00
scaglione 5.001 - 7.000 Euro	77,78,79	7.000,00	7.000,00	77,78,79	7.000,00	7.000,00

Il numero dei capi ammissibili delle due categorie “da 6 a 8 mesi” e “da oltre 8 mesi a 24 mesi”, quando coesistono entrambe le categorie vanno sommati tra loro. I valori saranno verificati con riscontro situazione BDN al 31 gennaio 2020.

Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo minimo del sostegno non può essere inferiore a 1.000 euro, in relazione ai valori forfettari di cui sopra, mentre l'importo massimo non è superiore a 7.000 euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati dalla Regione per l'emergenza COVID-19 senza però generare mai sovra compensazione.

I capi ammessi debbono essere nati ed allevati nella Regione Marche e debbono appartenere ad allevamenti bovini da carne che rientrano nella linea vacca-vitello. Pertanto il numero dei capi ammessi non potrà superare il numero delle bovine di almeno 24 mesi di età, maggiorato del 10%, con riferimento alle consistenze del 31.01.2020.

## *Esclusioni*

Non sono ammessi i capi degli allevamenti bovini da carne che non rientrano nella linea vacca-vitello.

Non sono ammessi i capi con più di 24 mesi al 31/01/2020.

Non sono ammessi gli importi dei contributi inferiori a 1.000,00 Euro, calcolati secondo la tabella di cui sopra.

## **5.3 Regime d'aiuto**

Gli aiuti di cui al presente bando sono riconducibili alle disposizioni contenute nell'articolo 42 del Trattato del Funzionamento della UE (TFUE) applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. Gli stessi si considerano autorizzati dalla Commissione con l'approvazione del PSR 2014/2020.

Nel rispetto del Reg. (UE) 872/2020 le concessioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo diversi termini stabiliti dalla stessa Unione Europea.

## **5.4 Criteri di sostegno**

Non si applicano criteri di selezione delle domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

## **6. Fase di ammissibilità**

### **6.1 Presentazione della domanda di sostegno**

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento<sup>(5)</sup>.

#### *6.1.1 Modalità di presentazione delle domande*

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

**<http://siar.regione.marche.it>** mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

**Ciascuna impresa può presentare una sola domanda.**

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata; in questo caso, il ritiro dell'istanza può avvenire dietro presentazione della specifica richiesta da parte del soggetto interessato,

---

<sup>5</sup> L. 241/90 art.2 comma



redatta secondo la modulistica allo scopo predisposta e resa disponibile su SIAR, fino alla eventuale richiesta di integrazioni documentale e, comunque, non oltre la scadenza del bando.

**Non potranno essere presentate domande di sostegno nel caso di mancato raggiungimento di un valore di contributo pari o superiore a € 1.000,00 calcolato secondo la tabella riportata al paragrafo 5.2.**

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- d) di
  - non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019
  - o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19
  - oppure, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", di essere una micro impresa o piccola impresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata a partire **dal giorno 16 novembre 2020 e fino al giorno 1 dicembre 2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

**La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.**

### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda – documentazione integrativa*

**Non è prevista la presentazione di alcuna documentazione da allegare alla domanda informatica.**

#### 6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

##### Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>6</sup>.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

##### NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

##### Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

---

<sup>6</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>7</sup>.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione rispetto quanto dichiarato con la domanda informatica, al richiedente viene inviata tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

Si stabilisce che, a seguito di richiesta di integrazione, la documentazione dovrà essere presentata tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) entro il termine perentorio di 5 giorni che decorre dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, dalla data di invio della PEC; alla scadenza il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione.

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

### *6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare. Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

In particolare i controlli hanno ad oggetto:

---

<sup>7</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

- verifica di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
- la verifica del possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5.1.1. e 5.1.2.

L'istruttoria è effettuata da un singolo istruttore a livello di SDA.

### *6.2.2 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC. Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità adottato dal Dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### *6.2.3 Completamento dell'istruttoria e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili*

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile di misura, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il Responsabile regionale di misura predispose l'elenco delle domande finanziabili, sulla base delle istanze risultate ammissibili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente responsabile di misura.

### *6.2.4 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di misura.

## 7. Domanda di pagamento dell'aiuto

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

### 7.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre il **15 marzo 2021**.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui il contributo richiesto fosse pari o superiore a 5.000 euro: *dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.*
- b) attestazione da parte di soggetto abilitato, e/o che comunque detiene la contabilità dell'impresa, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" *che l'impresa richiedente è una piccola o una microimpresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non sia più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).*

La modulistica necessaria è disponibile nella sezione Download Modulistica del SIAR <https://siar.regione.marche.it>. - <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;

### 7.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di pagamento e consiste nel:

1. verificare la presenza, l'adeguatezza e la completezza dei documenti richiesti;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso la verifica delle dichiarazioni rese in domanda;
3. per le domande il cui contributo da assegnare risulta uguale o superiore a 5.000,00 controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii..

## 8. Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. presentare la domanda di pagamento entro e non oltre il **15 marzo 2021**;
2. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
3. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
4. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

## 9. Controlli e sanzioni

Fatta l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo<sup>8</sup> si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con Delibera di Giunta Regionale.

## 10. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di pagamento, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata dal CCM entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 11. Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>9</sup>.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità sono di seguito esplicitate.

---

<sup>8</sup> Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

<sup>9</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative al trattamento dei dati è: [rdp@regione.marche.it](mailto:rdp@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 95 del 02/07/2019 e D.G.R. n. 846 del 06/07/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – con funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di Intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed il tempo stabilito, per i fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.